



Unione Europea



REGIONE CAMPANIA

Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DEL MASSIMO RIBASSO SULL'IMPORTO POSTO A BASE DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

OGGETTO:

servizi di Ingegneria e Architettura per la “Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione (CSP) relativi ai lavori di: “**DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ALLA FRAZIONE CAMPIZZE**”, in via Prato del Comune di **ROTONDI (AV)**”.

C.I.G.

EdilBuild.it
Il portale dell'edilizia e degli appalti

C.U.P. **G 3 1 B 2 2 0 0 9 1 0 0 6**

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO PER

I servizi di architettura e ingegneria oggetto dell'appalto consistono nella progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori adeguamento spondale, esecuzione opere di "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ALLA FRAZIONE CAMPIZZE", in via Prato del Comune di ROTONDI (AV).L'incarico comprende: le attività di rilievo dell'area necessarie ad una corretta rappresentazione dello stato dei luoghi, compresa la parte delle indagini e relazione geologica; la stesura della progettazione definitiva, completa di tutti gli elaborati, che sarà sottoposta ad eventuali autorizzazioni e N.O. da parte di organi preposti; la stesura della progettazione esecutiva completa di tutti gli elaborati esecutivi necessari all'appalto ed alla cantierabilità dell'opera; il coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione con la relativa stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 51RP/192RG del 07/08/2024, questo Ente ha determinato di affidare i servizi tecnici di Progettazione Definitiva, Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione inerenti ai lavori di " DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ALLA FRAZIONE CAMPIZZE", in via Prato del Comune di ROTONDI (AV)".

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023 – Codice dei Contratti Pubblici (in seguito "Codice"), con applicazione del criterio del massimo ribasso sull'importo a base d'asta. e con l'applicazione dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3, del predetto codice.

ai sensi dell'art. 25 del Codice la procedura di gara è condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica. la stazione appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica MEPA, al quale è possibile accedere attraverso i telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'url <https://aquistinr> dell'appalto di cui sopra.

Luogo di esecuzione Rotondi, Via Luciano Vaccariello n. 28 -codice NUTS ITF34
CIG: _____

CUI: **L80004150647202200005**

CUP: **G31B22000910006**



Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è il geom. Michele MAINOLFI.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

ai sensi dell'art. 29 del vigente decreto legislativo 36/2023, tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avverranno per via telematica attraverso l'apposito spazio all'interno della piattaforma telematica <https://aquistinretepa.it>, assegnato al concorrente al momento della registrazione al sistema e accessibile mediante le chiavi di accesso riservate al concorrente.

I concorrenti potranno richiedere chiarimenti e/o informazioni complementari solo ed esclusivamente tramite la piattaforma telematica. non verranno prese in considerazione richieste telefoniche o tramite pec.

La Piattaforma "aquistinretepa.it" garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati

digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile sempre.

2.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve essere registrato sulla piattaforma telematica "acquistinretepa.it" dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare;

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - o un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - o un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata dall'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento eIDAS;
 - o un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea, delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 dello Stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/2014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.



2.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma "acquistinretepa.it".

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate tramite il form **Assistenza operatori economici** della stessa piattaforma < Tel. 800 062 060 >.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

Documenti da visionare:

- All 3_1_1 Corrispettivi;
- All 3_1_2 Regole_nuovo_codice_Sistema_eProcurement;
- All 3_1_3 Determina n.51/192 del 07/08/2024 di avvio procedura e approvazione atti;
- All 3_1_4 Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rotondi;
- All 3_1_5 Piano anticorruzione del Comune di Rotondi;

Documenti da rinviare:

- All 3_2_1 PATTO DI INTEGRITA';
- All 3_2_2 INFORMATIVA ai sensi art. 13 regolamento UE 2016.679;
- All 3_2_3 STRUTTURA DEL CONCORRENTE
- All 3_2_4 DGUE_progettazione;
- All 3_2_5 DICHIARAZIONE integrative;
- All 3_2_6 SOGGETTI_ASSOCIATI_progettazione;
- All 3_2_7 AVVALIMENTO_progettazione;
- All 3_2_8 DICHIARAZIONE_ASSOLVIMENTO_IMPOPSTA DI BOLLO_progettazione;
- All 3_2_9 DICHIARAZIONE_DI_ACCESSO_OFFERTA_progettazione;
- All 3_2_10 OFFERTA Economica;
- All 3_2_11 Schema Contratto;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica all'appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente -Bandi e gare e <https://comune.rotondi.av.it>.



3.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10 (dieci)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6 (sei) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma "acquistinretepa" e sono visibili sulla scheda di dettaglio della procedura nella sezione dedicata disposta sotto la documentazione di gara.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici e non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, la S.A. non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi. Le risposte saranno fornite attraverso il medesimo canale.

3.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione dedicata della Piattaforma accessibile dalla "Area Riservata" selezionando la Procedura d'interesse. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa; avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.



4. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, l'appalto è costituito da un unico lotto poiché i servizi tecnici in oggetto sono caratterizzati da necessaria unitarietà tali da richiedere una gestione organica a cura del medesimo operatore; inoltre, in caso di suddivisione in lotti, l'esecuzione dell'appalto risulterebbe eccessivamente complessa dal punto di vista tecnico e la conseguente esigenza di coordinare i diversi operatori economici afferenti ai singoli lotti, rischierebbe di pregiudicare seriamente la sua corretta esecuzione.

L'appalto ha ad oggetto l'incarico di redazione del progetto definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, indagini geologiche con relativa perizia geologica, rilievi e quant'altro occorre per la redazione della predetta progettazione DEFINITIVA, ESECUTIVA dell'intervento di "demolizione e ricostruzione in situ dell'edificio scolastico alla frazione campizze", in via prato del comune di rotondi (av).

Per l'esatta descrizione dei servizi, delle modalità e delle tempistiche oggetto dell'appalto, di rinvia alla documentazione allegata.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

Descrizione delle prestazioni	CPV	Corrispettivi Importo
PROGETTAZIONE di fattibilità tecnica ed economica (ex progettazione preliminare e definitiva cod. E.08 Cod. S.03)	71221000-3	€ 53.372,29 € . 8.348,27
PROGETTAZIONE ESECUTIVA Cod. E.08 cod. P.03	71221000-3	€ 28.440,59 € . 10.680,87
INDAGINI E PERIZIA GEOLOGICA Cod. S.03	71351220-1	1571,44
Importo totale a base di gara		€ 101.413,46

L'importo a base di gara è al netto di IVA.

L'importo sopra indicato è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA ed è stato calcolato, ai sensi dell'allegato 1.13 del Codice, con le modalità di cui alla tabella Z-2 del D.M. del 17/06/2016 sull'importo presunto dell'intervento di €. 986.405,00 così ripartito



CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID OPERE	GRADO DI COMPLESSITÀ	CORRISPETTIVI	
				CLASSI E CATEGORIE	IMPORTO
STRUTTURE	Strutture o parti di strutture in cemento armato, ecc.	S.03	0.95	I/G	193.660,00
EDILIZIA	Edilizia scolastica Scuola materna – Scola Elementare	E.08	0.95	I/C	792.745,00
TOTALE					986.405,00

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, l'importo degli oneri per la sicurezza è pari a euro 0,00.

La prestazione principale è quella relativa a: **P.03 (Paesaggio ambiente naturalizzazione, ecc.)**, mentre la categoria D.02 è qualificata come secondaria.

Per l'esatta descrizione delle prestazioni e relativo calcolo dei compensi, si rimanda al documento "Determinazione dei corrispettivi" presente tra gli allegati.

L'affidamento in argomento è finanziato con **FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA AD INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - Anno 2022 - di cui all'articolo 1, commi dal 51 al 58 della legge n. 104 del 27 dicembre 2019 e s.m.i.**, scorrimento della graduatoria. La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata, ai sensi dell'art. 24 co. 8 del Codice.

5. DURATA - MODALITA' DI PAGAMENTO E OPZIONI

5.1 DURATA

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della sottoscrizione contratto/disciplinare di incarico.

secondo le seguenti indicazioni:

- per la progettazione definitiva giorni 50 (giorni cinquanta), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto;
- per la progettazione esecutiva giorni 40 (giorni quaranta), decorrenti dalla data di approvazione del progetto definitivo.

La scadenza temporale sopra indicata non tiene conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni non di competenza del Professionista (recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali di cui agli artt. dal 44 al 59 del D.P.R. n. 207/2010 o altro) e ad esso non imputabili.

I programmi utilizzati per i calcoli e per la redazione dei documenti informatici dovranno essere validati, inoltre i risultati delle prove di validazione dovranno essere resi disponibili su richiesta del personale dell'Amministrazione.

Nei casi in cui non siano utilizzati programmi di tipo commerciale dovranno essere forniti i documenti di qualifica del programma (test casi prova, manuale d'uso, ecc.).

I formati dei file consegnati dovranno essere compatibili con i seguenti softw

- AUTOCAD;
- Microsoft Office - WORD per la redazione dei testi;
- Microsoft Office - EXCEL per il calcolo e la redazione di tabelle e/o grafici.

Per gli elaborati economici, i formati dei file consegnati dovranno essere compatibili con i seguenti software:

- PRIMUS
- Microsoft Office - WORD per la redazione dei testi;
- Microsoft Office - EXCEL per la redazione di tabelle (analisi nuovi prezzi, allegati ecc.).

Ogni relazione redatta con WORD o con EXCEL dovrà essere contenuta in un unico file (o su più file se di dimensioni eccessive). Tutti i grafici, disegni, figure, tabelle, tabulati, allegati, testi, fotografie presenti nel documento cartaceo dovranno essere altresì inseriti all'interno dello stesso file della relazione senza l'utilizzo di collegamenti o riferimenti su altri file.

Il Progettista dovrà consegnare **n. 3 copie cartacee, debitamente firmate e timbrate** di tutti i documenti e su supporto magnetico (hard disk removibile, DVD, CD) **sia in formato PDF (con i documenti firmati digitalmente)** sia in formato standardizzato modificabile tipo DXF o DWG per gli elaborati grafici e tipo DOC e XLS per i restanti documenti.

5.2. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il compenso professionale e gli oneri ad essi relativi saranno corrisposti in due soluzioni:

- 40% ad approvazione del progetto definitivo;



- 60% ad approvazione del progetto esecutivo.

La liquidazione avverrà entro 90 gg. dalla data delle note pro-forma; le relative fatture saranno emesse all'esecuzione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633.

Qualora il pagamento, anche parziale, dell'incarico professionale non sia effettuato entro i termini di cui sopra, spettano al Professionista, a decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di mora nella misura stabilita dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, pari al tasso BCE in vigore nel semestre in cui è maturato il credito maggiorato di 3 punti percentuali.

5.3 PENALI

Qualora il Professionista non ottemperasse al termine per l'espletamento dell'incarico e/o alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare, il Committente ne darà immediato avviso allo stesso con regolare nota scritta, affinché il Professionista si possa uniformare alle prescrizioni del presente disciplinare.

Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito dall'art. 5, maggiorato delle eventuali proroghe concesse, e ciò avvenisse per cause imputabili al Professionista incaricato, verrà applicata una penale dello 0,1 % per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al Professionista.

5.4 REVOCA DELL'INCARICO

E' facoltà del Committente revocare l'incarico quando il Professionista sia in mora o in ritardo, o per cause pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle prescrizioni del presente disciplinare o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP/ RdP, ovvero quando la penale di cui all'articolo 9 abbia raggiunto il 10% dell'importo dei corrispettivi sui quali è stata calcolata; in tale ultimo caso compete al Professionista il compenso per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente.

Qualora il Committente di sua iniziativa, senza che sussistano cause imputabili all'operato del Professionista, proceda alla revoca dell'incarico, al Professionista stesso spettano i compensi per il lavoro svolto e predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 25% sui compensi maturati, fermo restando il diritto del Professionista al risarcimento di eventuali danni. La rescissione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;

- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (non retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.



Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 97 del Codice.

Le aggregazioni di rete di cui all'art. 65, comma 2, lettera f) del Codice (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

1. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
2. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo

comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

3. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temp qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppar assoggettate ad una procedura concorsuale.



L'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

7. REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (*di seguito FVOE*)

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quale esecutrici;

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 7 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quale esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti;

Self clearing

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (*c.d. self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne cor



Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso cc partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi operatori economici che abbiano affidati incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art.83 -bis del decreto legislativo n. 159/2011.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già previsti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possono essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 66, comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Requisiti del concorrente

a. i requisiti di cui alla parte V dell'allegato II.12

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b. *(per tutte le tipologie di società e per i consorzi)* **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro, presenta iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel registro è acquisita d'Ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto



c. **iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni il nominativo, il titolo di studio, la qualifica professionale e ove prevista gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Indipendentemente dalla natura giuridica dell'Affidatario, la progettazione dovrà essere espletata da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con le rispettive qualificazioni professionali e degli estremi di iscrizione al relativo ordine professionale.

d. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni, i dati relativi al possesso, in capo al professionista incaricato della prestazione di coordinamento della sicurezza, dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.

E' ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopraindicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui sopra, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.

Il concorrente indica nell'all. **3.2.5 - Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione e al DGUE**, i nominativi dei professionisti individuati, dichiarando per ciascuno di essi i dati anagrafici e le ulteriori informazioni richieste con riferimento al ruolo/funzione ricoperta.

La comprova del requisito è fornita mediante copia conforme, o dichiarata tale mediante autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dei certificati relativi ai titoli richiesti. La stazione appaltante effettuerà d'ufficio i controlli del caso, tramite consultazione, anche on line, degli albi professionali; la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio, altresì, i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti.

La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di richiedere ulteriore documentazione a comprova, qualora quella precedentemente descritta non risulti sufficiente per la verifica del requisito in questione.

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) **Fatturato globale minimo** per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori **tre** degli ultimi **cinque** esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando **base di gara**. Ai sensi dell'art. 100, comma 5 del Codice, la motivazione dell' **EdilBuild.it** **Il portale dell'edilizia e degli appalti** nel fatto che il fatturato aziendale rappresenta un indicatore importante eseguire in maniera corretta i servizi oggetto dell'appalto, stante anche la tempistica ristretta dovuta alla tipologia di finanziamento; esso rappresenta e affidabile con cui può essere verificata la capacità economico finanziaria degli operatori economici

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII, parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato **l'attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) **un elenco di servizi di ingegneria e di architettura** espletati **nell'ultimo triennio** antecedente la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a **UNA** volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Tabella n. 3 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

Categoria e ID delle opere	Valore delle opere	CORRISPONDENZA L. 143/49 CLASSI E CATEGORIE	IMPORTO
Strutture o parti di strutture in cemento armato, ecc. ID S.03	193.660,00	I/G	193.660,00
Edilizia scolastica Scuola materna – Scuola Elementare ID E.08	792.745,00	I/C	792.745,00

La comprova del requisito è fornita mediante:

- CERTIFICATI DI BUONA ESECUZIONE RILASCIATI DALLE S.A.**, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.
- Contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- Attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate o dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Dalla documentazione dovrà evincersi l'operatore economico che ha eseguito il servizio dello stesso, nonché le categorie/ID Opere e l'importo del servizio.

In ragione di quanto previsto dall'art. 39 –Parte V dell'allegato II.12 i requisiti del giovane professionista che partecipi come componente del raggruppamento non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.

EdilBuild.it
il portale dell'edilizia e degli appalti

8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

Gli operatori economici di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice, che si presentano in forma associata, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 36 dell'allegato II.12 del Codice.

Requisiti di idoneità professionale

- a. I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui al **punto 8.1 lett. a)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.
- b. Il requisito relativo nel Registro delle Imprese di cui di cui al punto **8.1 lett. b)** deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di retisti nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti del gruppo di lavoro

- c. I requisiti dei professionisti costituenti il Gruppo di lavoro di cui al **punto 8.1 lett. c)** sono posseduti dai soggetti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati dell'esecuzione delle relative prestazioni in relazione al ruolo ricoperto.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

- d. Il requisito dell'elenco relativo ai servizi analoghi di cui al **punto 8.3** deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso, ferma restando la necessità, ai sensi dell'art. 68, comma 11, del Codice, che l'esecutore sia in possesso dei requisiti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare in sede di offerta.

8.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a. I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui al **punto 8.1 lett. a)** c
 - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneri quanto indicato all'art. 38 del citato allegato;
 - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto allegato.
- b. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 8.1, lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.



Requisiti del gruppo di lavoro

- c. Il requisito di cui al punto **8.1, lett. c)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- d. Il requisito di cui al punto **8.1, lett. a.)**, relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera b e c del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono; i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera d. del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti dalle consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al **punto 8.1**.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e commercio.

L'Ausiliario deve:

- a. possedere i requisiti previsti al **punto 7** e dichiararli presentando un proprio contratto di avvalimento con le parti pertinenti;
- b. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.



Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistono motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale

dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione dell'ausiliario comporta l'esclusione del concorrente.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati **al punto 15.2**.

9/A SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni stabilite nel presente disciplinare e nei relativi allegati.

Il subappalto è ammesso unicamente per le attività secondarie di consulenza specialistica esterna, sola predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, nel rispetto delle modalità, tempistiche e limiti di cui all'articolo 119 del Codice.

~~Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.~~

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo; in caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del Codice, il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto i servizi a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II, del Titolo IV, della Parte V, del Libro II, del Codice;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o le parti di servizi che si intendono

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'esecuzione delle lavorazioni e delle prestazioni oggetto del contratto di



Il subappaltatore è tenuto espressamente a vincolarsi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei CAM di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 23 giugno 2022, n. 256.

10. GARANZIA

10.1 GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 53, comma 1 del Codice **non sono dovute**, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice.

10.2 GARANZIA DEFINITIVA

Il concorrente aggiudicatario prima della stipula del contratto di appalto dovrà prestare cauzione definitiva, pari al 5 % dell'importo del contratto, a garanzia degli impegni che saranno assunti con la sottoscrizione del contratto;

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

~~I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 00,00 (venti/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 concernente l'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024 pubblicata al seguente link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2024/01/12/9/sg/pdf>~~

~~Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.~~

~~La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.~~

~~Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempie alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.~~

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quella prevista nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del



Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27/09/2024 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima richiesta dalla Piattaforma nella maschera di caricamento file. La Piattaforma accetta esclusivamente files con formati **PDF, JPEG** o altro formato indicato dalla Piattaforma stessa.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'"OFFERTA" è composta da:

- A. Documentazione amministrativa;
- B. Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il processo si conclude con la notifica dell'esito dell'operazione di "Invio offerta" con evidenza della data e ora registrata al momento della conferma. Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. La notifica di trasmissione viene inviata anche all'operatore economico tramite mail/PEC

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni dei partecipanti e/o la domanda di partecipazione sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione possono essere presentati e devono essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.



L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a **dieci** giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esc



procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 101, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

All'interno del percorso presente sulla piattaforma "MEPA", l'operatore economico dovrà indicare la forma di partecipazione alla presente procedura e inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile al link: www.comune.rotondi.av.it
- e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità accessibile al seguente link: www.comune.rotondi.av.it. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato, è sottoscritta



- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban **IT07Y0100003245348008120501** e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE il cui modello è messo a disposizione nella piattaforma tra la documentazione di gara e lo firma digitalmente.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione di



In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 8.3
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 104 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all' idoneità professionale di cui al par. **8.1** del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. **8.2** del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. **8.3** del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. **8.3** del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, mediante **firma digitale**, dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti i retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre:

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiara: Codice, devono riferirsi anche ai soggetti che hanno operato presso la società ceduta l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

EdilBuild.it
il portale dell'edilizia e degli appalti

15.3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- copia di un documento d'identità del sottoscrittore;
- (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura.
- ~~ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;~~
- statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri.
- Dichiarazione sostitutiva

15.3.2 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio " *articolo 68 comma 4 del Codice*", ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (conformemente all'All. **3.2.6 dichiarazioni dei soggetti associati**).
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12 del Codice.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (conformemente all'All. 3.2.6 dichiarazioni dei soggetti associati).

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- Dichiarazione sottoscritta con firma digitale rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
 - d. (solo per i raggruppamenti temporanei) dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di organo comune con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):



- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo

dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito:

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito privata.



Le dichiarazioni di cui al presente punto 15.3.2 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

L'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali;

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

16. OFFERTA TECNICA

~~L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità indicate nella Piattaforma stessa. L'offerta è firmata digitalmente e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti~~

~~a) Con riferimento alla «**professionalità e adeguatezza dell'offerta**»~~

~~Descrizione di n. **3 (TRE)** servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento~~

~~Per ciascun servizio deve essere fornita una scheda sintetica numerata con testi, descrizioni, immagini grafiche e didascalie in formato A3.~~

~~Ciascuna scheda dovrà essere accompagnata da una relazione descrittiva di numero massimo di 10 cartelle in formato A4, carattere Arial 10, interlinea 1.5.~~

~~Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.~~

b) ~~Con riferimento alle «caratteristiche metodologiche dell'offerta»~~

~~Relazione con la quale il concorrente illustra la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato nei criteri di valutazione. La relazione descrittiva deve essere composta da massimo n. 20 cartelle in formato A4, carattere Arial 10. Alla relazione possono essere allegati Grafici per un massimo di 5 in formato A3 contenenti immagini grafiche e didascalie.~~

~~Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.~~

~~L'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.~~

~~È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.~~

~~È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.~~

~~L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.~~

~~L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto **15.1**.~~

~~**Si precisa che** trattandosi di servizi di natura intellettuale non sono richiesti i costi della manodopera né quelli relativi alla sicurezza aziendale.~~

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma riportate e il modello generato dalla piattaforma stessa. L'offerta economica fa riferimento a quanto

EdilBuild.it
Il portale dell'edilizia e degli appalti

a) **ribasso percentuale sull'importo a base di gara** al netto di IVA. Verranno prese in considerazione fino a n. 2 (due) cifre decimali. Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.

Sono **inammissibili** le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato con il criterio del massimo ribasso sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 108, comma 2 lettera b) del Codice.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La data e l'ora di svolgimento della prima seduta di gara verrà comunicata tramite la Piattaforma acquistinretepa.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno **3 (tre)** giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;

- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

Lo svolgimento delle sedute pubbliche avverrà in presenza, salvo diverse disposizioni che verranno tempestivamente comunicate attraverso la Piattaforma. In tal caso la pubblicità delle sedute verrà garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto, le modalità del collegamento verranno comunicate tramite Piattaforma.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il Presidente di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.



Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP e/o il presidente di gara provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi.

In seduta Pubblica il Presidente procede alla verifica dei plichi contenenti l'offerta economica.

In seduta pubblica il Presidente procede all'apertura e all'esame delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Il Presidente "RUP" rende visibile ai concorrenti con le modalità descritte nel presente disciplinare:

- a) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- b) i ribassi offerti sull'importo soggetto a ribasso.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentano lo stesso ribasso, il presidente di gara procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al precedente punto **3.3**.

Il Presidente rende visibile ai concorrenti i ribassi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Presidente redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto **23**.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 108 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Presidente di gara, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto **24**.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, il presidente provvede a comunicare, tempestivamente al RUP **le eventuali esclusioni** da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 90, comma 1 lett. a) e c) del Codice, in quanto il presidente ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, lett. a)



22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 54, comma 2, del Codice, l'esclusione automatica per offerta anomala, la soglia di anomalia va calcolata con il **metodo A** previsto nell'allegato **II.2** del Codice.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dal Presidente di gara in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento il presidente di gara chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro **30 giorni** dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione. si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i ribassi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo in graduatoria.

Si procede all'aggiudicazione anche se, al termine della procedura di gara, vi sia in presenza di una sola offerta valida, purché congrua e conveniente o idonea.

L'aggiudicatario sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione e comunque entro 120 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale con firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita sottoscrizione con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del d.lgs. 82/2005).



Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni nella progettazione, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119 comma 3 lettera d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 119, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del PROGETTO ESECUTIVO che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 119, comma 5, del Codice l'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data effettivo inizio dell'esecuzione.

Nei casi di cui all'art. 124, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 136 della legge n. 136 del 2010.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.



La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità: le richieste di accesso vanno presentate tramite la Piattaforma o indirizzate direttamente al RUP alla casella Pec utc.rotondi@asmepec.it.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Campania Sezione di Salerno, nei termini di legge.

In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1, ai sensi dell'art 48 comma 4 della Legge 108 del 29 luglio 2021, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e del

EdilBuild.it
il portale dell'edilizia e degli appalti

particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali: Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti – sensibili e non sensibili - verranno utilizzati dal Comune di Rotondi esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento di gara. In relazione a tali dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Il mancato conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di affidamento. Titolare del trattamento dei dati per la fase di gara e affidamento è il Responsabile del Procedimento geom. Michele Mainolfi; responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Settore, arch. Francesco Carlo Fucci.

I dati non saranno oggetto di diffusione.